



URGENTE

Trasmessa solo via pec

Palermo, 11 ottobre 2024

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Direzione dell' Ente Parco delle Madonie

Comune di Petralia Sottana

➤ Sindaco

➤ Responsabile UTC

Ufficio del Genio Civile di Palermo

Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

➤ Dirigente Generale

➤ Responsabile Servizio per il Territorio di Palermo

Servizio 5 Vigilanza urbanistica

Dipartimento Regionale Urbanistica

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Assessorato Regionale Territorio Ambiente

Dipartimento Regionale Ambiente

➤ Dirigente Generale

➤ Servizio 2 - vigilanza enti parco

➤ Servizio 3 - aree naturali protette

Procuratore della Repubblica di Termini Imerese

Centro Anticrimine Natura di Palermo

Carabinieri Tutela Forestale

Oggetto: Osservatorio astronomico su Monte Mufara – zona A del Parco e delle Madonie (Petralia Sottana), area a inedificabilità assoluta e a tutela paesaggistica.

Aree del Demanio Forestale Regionale (part. 491 FM 8) ed anche del Comune di Petralia Sottana (part.19 FM 8).

Lavori in corso privi di autorizzazioni legittime.

DIFFIDA a sospendere i lavori per violazioni di vincoli ambientali/paesaggistici sovraordinati. Seguito ordinanza TAR Sicilia Palermo 515/2024.

Richiesta di provvedimenti cautelari per evitare l'ulteriore deturpamento di bellezze naturali.

Le scriventi Associazioni Ambientaliste **Club Alpino Italiano - Sicilia** con sede in Palermo, via Roma n. 443, gr.sicilia@pec.cai.it; **Legambiente Sicilia** con sede in Palermo, via Paolo Gili n. 4 padiglione 13, legambientesicilia@pec.it; **Lega Italiana Protezione Uccelli - Coordinamento Sicilia** con sede in Alcamo (TP), Via Giovanna D'Arco 2, lipualcamo@hotmail.com; **WWF Sicilia Nord Occidentale** con sede in Palermo, Piazza Sant'Euno, n. 15, pec@pec.wwfsicilianordoccidentale.it;

facendo seguito ai precedenti esposti e segnalazioni dell'11 marzo 2023, del 3 giugno 2023, del 3 luglio

2023, del 10 novembre 2023, del 13 gennaio 2024, del 25 maggio 2024, del 2 luglio 2024, del 10-11 luglio 2024, del 26 agosto 2024, del 5 settembre 2024, del 10 settembre 2024, dell'11 settembre 2024, del 16 settembre 2024, riguardanti la realizzazione dell'Osservatorio astronomico dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea su Monte Mufara (Parco delle Madonie – Comune di Petralia Sottana) in area sottoposta a plurimi regimi di vincolo ambientale, paesaggistico, urbanistico come di seguito indicato:

- dichiarazione di area di notevole interesse pubblico di cui al D.A. 2272 del 17 maggio 1989, adottata ai sensi della L. 29/6/1939 n. 1497, oggi comma 1 lett. c) dell'art. 157 e comma 4 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, equivalente ai vincoli diretti imposti ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42 cit.;
- zona A di riserva integrale del Parco delle Madonie (istituito con D.A. n. 1489 del 9/11/1989), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, ai sensi dell'art. 8 - L.R. 6/5/1981 n. 98, come sostituito dall'art. 7 - L.R. 9/8/ 1988 n. 14;
- zona A di parco nella quale, ai sensi dell'art. 2 della "Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco delle Madonie" approvata con D.A. n. 263 del 18 aprile 1996, vige il divieto di realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica plano-altimetrica di quelle esistenti;
- vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree boscate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12 giugno 1976 n. 78 e dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 1996 n. 16 e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 3 giugno 2022;
- vincolo paesaggistico scaturente dal D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 142, comma 1, lettera d), lettera f), lettera g);
- area per la quale ogni intervento è sottoposto a preventivo e obbligatorio nulla osta dell'Ente Parco delle Madonie;

espongono ulteriormente che in data 2 ottobre 2024 sono ripresi i lavori in precedenza sospesi con Decreto Presidenziale del TAR Sicilia Palermo-Sez. I n. 441 del 4 settembre 2024 (trasmesso con pec del 5 settembre 2024 – **all. 1**), a seguito di successiva Ordinanza del TAR Sicilia Palermo Sez. I n. 515 del 24/9/2024 (**all. 2**) con cui è stata semplicemente respinta l'istanza cautelare ritenendo il ricorso improcedibile per tardiva impugnazione e pertanto non essendo stati scrutinati i motivi di illegittimità contenuti nel ricorso principale.

Conseguentemente non muta in alcun modo il rigoroso quadro vincolistico già descritto in precedenza: infatti con la citata Ordinanza del TAR Sicilia Palermo Sez. I n. 515 del 24/9/2024 (all.1) è stato sancito che l'opera rientra nel regime ordinario vigente al maggio 2023 (data di emanazione della determinazione SUAP-SOSVIMA n. 024/2023 del 23 maggio 2023 di conclusione della Conferenza di Servizi – **all. 3**), è soggetta quindi ai vincoli al tempo in vigore e non beneficia delle deroghe ai vincoli di tutela contenute nell'art. 9 del D.L. 10 agosto 2023 n. 104 (convertito con modifiche in L. 9 ottobre 2023 n. 136), norma entrata in vigore successivamente alla chiusura del procedimento in conferenza di servizi e voluta dallo Stato e dalla Regione Siciliana proprio per superare i vincoli ordinari che non consentono la realizzazione dei previsti imponenti lavori edilizi e di sbancamento.

Tutti i profili di illegittimità formulati con il ricorso al TAR Sicilia Palermo sez. I n. 980/2024 (trasmesso con pec dell'1 luglio 2024) non sono stati scrutinati dal TAR e pertanto permangono tutti, la cui valutazione e influenza sul procedimento e sui lavori in corso sono rimesse innanzitutto alla esclusiva responsabilità dei titolari dei pubblici uffici preposti alla gestione dei vincoli ambientali-paesaggistici-urbanistici disattesi, e non derogati, posti a protezione dei beni ambientali sottoposti a pubblica tutela.

In relazione al vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle aree, come peraltro evidenziato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo con la declaratoria prot. 0015350 del 9 agosto 2022 (**all. 4**), **si invita e diffida il Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Petralia Sottana a disporre l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380** e s.m.i, configurandosi anche una competenza concorrente con quella delle autorità preposte alla tutela del vincolo (cfr. C.G.A.R.S. 18/9/2023 n. 599).

In relazione al vincolo paesaggistico ed alla mancanza del parere paesaggistico, **si invita e diffida il Dirigente Responsabile della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ad**

emettere ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 150 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e articolo 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17.

In relazione alla normativa di tutela del parco naturale ed alla presenza di vincoli di immodificabilità assoluta sovraordinati e inderogabili, si invita e diffida il Direttore del Parco delle Madonie ad emettere ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 29 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e dell'articolo 12 c. 2 della Legge Regionale 6 maggio 1981 n.98.

In relazione alla normativa sull'autorizzazione degli interventi strutturali in zona sismica e sul deposito dei calcoli per le opere in cemento armato, si invita e diffida il Dirigente responsabile dell' Ufficio del Genio Civile di Palermo a sospendere i lavori alla luce di quanto comunicato dallo stesso con nota prot. 116680 del 25/9/2024 (all. 5) ai sensi degli articoli 97 e 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Analogamente si invita l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, quale autorità sovraordinata preposta alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alla tutela delle aree del parco ed al controllo sulle opere di interesse sovracomunale e nazionale, ad intervenire in via sostitutiva e a disporre apposita attività ispettiva.

In considerazione che i terreni in cui si stanno svolgendo i lavori appartengono al pubblico demanio, le scriventi Associazioni invitano e diffidano gli enti proprietari e cioè:

- il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana per la particella 491 del FM 8** (interessata dalla nuova strada);
- il **Comune di Petralia Sottana per la particella 19 del FM 8** (nuova strada, piazzale, terra armata e osservatorio);

entrambe in agro di Petralia Sottana, **a disporre per quanto di competenza la sospensione dei lavori sulle aree di proprietà** in assenza di legittime autorizzazioni e in violazione dei vincoli di tutela sovraordinati e inderogabili.

Ferma restando la titolarità e la responsabilità delle autorità amministrative e dei titolari dei pubblici uffici indicati, si richiama la costante giurisprudenza sul rapporto tra titolo abilitativo illegittimo e responsabilità penale, sulla contravvenzione di esecuzione di lavori *sine titulo* che sussiste anche quando il titolo, pur apparentemente formato, sia (oltre che inefficace, inesistente o illecito) illegittimo **per contrasto con la disciplina sostanziale di fonte normativa**, o il provvedimento va ritenuto mancante (e cioè nullo o inesistente e non solo illegittimo) quando provenga da soggetto in assoluto non titolare del potere di emetterlo,

Si espone pertanto all'Autorità Giudiziaria competente che:

- i lavori già effettuati e quelli in corso devono intendersi privi di titoli abilitanti in materia paesaggistica, ambientale e edilizia;
- la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 23 maggio 2023 (all. 3), che il TAR individua come momento di definizione del procedimento, non è idonea a legittimare l'esecuzione dei lavori in corso e progettati che devono pertanto ritenersi in violazione delle disposizioni di legge per:
 - incompetenza del SUAP, che è limitata a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive;
 - mancata convocazione nella conferenza di servizi (conclusasi nel maggio 2023) della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, pur essendo l'area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo paesaggistico;
 - mancata considerazione del provvedimento negativo sulla realizzabilità dell'opera prot. 0015350 del 9 agosto 2022 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo (all. 4);
 - disconoscimento del silenzio-rigetto dell'Ente Parco delle Madonie formatosi ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della legge regionale n. 14 del 14/8/1988;
 - insanabile contrasto con i vincoli di inedificabilità assoluta gravanti su parte delle aree;
 - mancata approvazione finale attraverso il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente indicato quale provvedimento finale necessario nella parte finale dello stesso verbale di

conclusione della conferenza di servizi (**all. 3**).

La non conformità al quadro normativo della citata determinazione SUAP-SOSVIMA n. 024/2023 del 23 maggio 2023 di conclusione della conferenza di servizi è dimostrata anche dai successivi contenuti:

- nota prot. 2027 dell'1 giugno 2023 (**all. 6**) con cui il Direttore dell'Ente Parco delle Madonie ha attestato che **“quanto operato da Sosvima è privo di fondamento giuridico”**;
- nota prot. 7183 del 30 giugno 2023 (**all. 7**) con cui l'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente ha ribadito che **“come è noto, nell'area in cui insiste il progetto dell'osservatorio astronomico, esistono vincoli di inedificabilità assoluta...che la Regione Sicilia non può certamente derogare con le proprie leggi”**, e che è stata prevista **“una iniziativa legislativa speciale di rango statale volta a dichiarare l'opera di interesse strategico nazionale, al fine di rimuovere e superare i vincoli posti dalla vigente legislazione statale in atto esistenti ed inderogabili alla realizzazione dell'opera.....”**;
- Ordinanza del TAR Sicilia Palermo Sez. I n. del ... (**all. 2**) con cui è stata sancito che l'opera rientra nel regime ordinario vigente al maggio 2023, è soggetta quindi ai vincoli in vigore allora e **non beneficia delle deroghe ai vincoli di tutela contenute nell'art. 9 del D.L. 10 agosto 2023 n. 104** (convertito con modifiche in L. 9 ottobre 2023 n. 136), norma entrata in vigore successivamente alla chiusura del procedimento in conferenza di servizi e voluta dallo Stato e dalla Regione proprio per superare i vincoli ordinari che non consentono la realizzazione dei previsti imponenti lavori edilizi e di sbancamento.

Su altri profili di illegittimità degli atti amministrativi citati, si rimanda ai contenuti del ricorso principale al TAR Sicilia Palermo Sez. I n. 980/2024, trasmesso con nota pec dell'11 luglio 2024.

Occorre inoltre tenere presente che:

- la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire (se necessario avuto riguardo alla tipologia delle opere), l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco, con la conseguenza che questi ultimi due atti amministrativi mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, anche quando siano attribuiti dalla legge regionale ad un organo unico, chiamato a compiere una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle aree protette (Cassazione Penale Sez. III, sent. n.20721 del 13/07/2020 – cfr. anche Cassazione Penale Sez. III, sent. n. 33966 del 10/10/2006);
- l'istituzione di un parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica (Cassazione Penale Sez. III, sent. n. 83 del 11-01-2000, Sez. III, sent. n. 9382 del 28-02-2003);
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre sottolineato l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici nel senso della necessità di preventive e distinte autorizzazioni (Cass. Sez. 3[^], 15/12/2003 n. 47706; Cass. Sez. 3[^], 11/01/2000 n. 83, Cass. Sez. III n. 20739 del 10/5/2018) così come la giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo - l'Aquila 18/08/2003, n. 590; Cons. Stato Sez. 3[^], 13/04/2005 n. 1706, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2410, 6/5/2013);
- il disposto di cui all'art. 145, comma terzo, D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce, quanto alla tutela del paesaggio, che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (Consiglio di Stato - Sez. V, sent. n. 3518 del 14-06-2012);
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 23 dicembre 2021 ha ribadito la prevalenza delle disposizioni di tutela paesaggistica su quelle delle aree protette. Il principio non è nuovo, ma quello che viene rafforzato da questa sentenza è che nel caso di divieti di attività discendenti dalla tutela paesaggistica, questi non sono derogabili dalle norme dell'area protetta, vanno riproposti nel regolamento del parco e non bastano mere formule di rito di rinvio;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 135 del 3 giugno 2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost. e dell'art. 14, lett. n, dello statuto della Regione Siciliana, per contrasto con gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 - nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della L.R. n. 16 del 1996, con

riferimento ai boschi e alle fasce forestali - e il comma 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 che, come sostituiti dall'art. 12 della L.R. n. 2 del 2021, hanno rispettivamente abrogato il divieto di nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce forestali e il previsto inserimento, negli strumenti urbanistici comunali, dell'obbligo di arretrare le costruzioni di almeno 200 metri dal relativo limite. Le disposizioni impugnate dal Governo - eliminando tale regime di tutela sostanziale di boschi e fasce forestali - determinano un irragionevole e arbitrario abbassamento del livello di tutela del paesaggio ed esorbitano dalla competenza legislativa regionale primaria, ponendosi in contrasto con l'obbligo di pianificazione paesaggistica, espresso nelle norme di grande riforma economico-sociale indicate;

- tanto è irrealizzabile il progetto esaminato dalla Conferenza di Servizi SUAP-SOSVIMA, che per tentare di aggirare/vanificare i vincoli di tutela per legge gravanti sulla sommità di Monte Mufara, è stato proposto ed emanato l'articolo 38 della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 che prevedeva che "In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco". La norma è stata prontamente impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri con delibera del 20 aprile 2023 (<https://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=85359>) "per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'art. 9 Cost con riferimento alla violazione del parametro interposto di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. n), dello Statuto di autonomia". Il citato articolo 38 della L.R. 2/2023 è stato successivamente abrogato dall'art. 15 comma 14 della Legge Regionale 27 luglio 2023, n. 9, a decorrere dal 29 luglio 2023.

Tutto ciò premesso, **le scriventi Associazioni Ambientaliste chiedono all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG**, ad integrazione di quanto già in precedenza esposto, di valutare se nei fatti ulteriormente accaduti e nella ripresa dei lavori con conseguenti alterazioni dei beni ambientali e paesaggistici protetti, siano configurabili comportamenti e/o omissioni in danno della P.A. e dei beni sottoposti a pubblica tutela, e chiedono l'adozione di provvedimenti cautelari in relazione alle violazioni dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004, dell'art. 44 lett c) del DPR 380/2001, dell'art. 30 della L. 394/1991, dell'art. 734 C.P., con riserva di formalizzare la costituzione di parti offese in quanto enti esponenziali le cui finalità statutarie e gli interessi diffusi collettivi rappresentati sono lesi da quanto segnalato.

Con riserva di ulteriori atti.

- All. 7: 1 - Decreto Presidenziale TAT Sicilia Palermo Sez. I n. 441 del 4 settembre 2024
2 - Ordinanza TAR Sicilia Palermo Sez. I n. 515 del 24 settembre 2024
3 - Determinazione Conferenza di Servizi del 23 maggio 2023
4 - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 0015350 del 9 agosto 2022
5 - Genio Civile di Palermo prot. 116680 del 25 settembre 2024
6 - Direttore Ente Parco Madonie - prot. 2027 dell'1 giugno 2023
7 - Assessore Regionale Territorio e Ambiente prot. 7183 del 30 giugno 2023

Francesco Lo Cascio
Presidente Regionale CAI Sicilia


Firmato digitalmente da



FRANCESCO
LO CASCIO
14.10.2024
10:43:50
GMT+02:00

Tommaso Castronovo
Presidente Regionale Legambiente Sicilia

Firmato digitalmente da
Tommaso Castronovo



CN = Castronovo
Tommaso
C = IT
**LEGAMBIENTE
SICILIA**

Nino Provenza
Delegato Regionale LIPU Sicilia



Provenza
Antonino
13.10.2024
09:13:54
GMT+01:00

Firmato digitalmente da

**PIETRO
CIULLA**

CN = PIETRO CIULLA
SerialNumber =
TINIT-CLLPTR51T08G2731

Pietro Ciulla
Presidente WWF Sicilia N.O.

Club Alpino Italiano Sicilia - via Roma n. 443 - 90139 Palermo - gr.sicilia@pec.cai.it
Legambiente Sicilia - via Paolo Gili n. 4 padiglione 13 - 90138 Palermo - legambientesicilia@pec.it
Lipu Sicilia - via Giovanna D'Arco n. 2 - 91011 Alcamo (TP) - lipualcamo@hotmail.com
WWF Sicilia Nord Occidentale - piazza Sant'Euno 15 - 90133 Palermo - pec@pec.wwfsicilianordoccidentale.it